

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. **IV-ter**  
N. **13-AR**

**RELAZIONE DELLA GIUNTA**

**PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

(Relatore: **FINOCCHIARO FIDELBO**)

SULLA

**RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**MENIA**

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 594 DEL CODICE PENALE (INGIURIA)

TRASMessa DALLA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE  
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

*il 31 ottobre 1994*

*Presentata alla Presidenza il 31 gennaio 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con ordinanza del 3 ottobre 1994, emanata ai sensi del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290 (da ultimo reiterato nello stesso testo con il decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7), il presidente della Corte di appello di Trieste ha inviato una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione ad un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Menia per il reato di ingiuria.

Occorre doverosamente sottolineare la grave superficialità con la quale l'autorità procedente ha formulato la richiesta. Non solo, infatti, è stato necessario un intenso carteggio tra tale autorità e la Presidenza della Camera per precisare i contenuti della medesima, ma in entrambe le missive inviate dalla Corte di appello di Trieste si continua a qualificare l'atto, in modo palesemente incongruo, come « richiesta di autorizzazione a procedere ».

Ulteriori rilievi debbono poi essere formulati sul merito del documento. Il fatto per il quale è in corso il procedimento è avvenuto prima che il collega Menia assumesse la carica di deputato. Già questo avrebbe dovuto indurre l'autorità procedente ad escludere la possibile applicazione dell'articolo 68, primo comma, che si riferisce, come è noto, ad opinioni espresse e voti dati da un *membro del Parlamento* nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte di appello di Trieste, invece, ha ritenuto comunque di accogliere l'istanza presentata dalla difesa del deputato Menia, affermando che il comportamento del collega « può ritenersi correlato alle future (*sic!*) funzioni parlamentari quale proiezione esterna delle stesse », con ciò palesemente fraintendendo il significato e la portata della norma costituzionale.

Queste osservazioni sono state considerate dalla Giunta ampiamente sufficienti a motivare la decisione di proporre all'Assemblea una deliberazione nel senso della non applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ritenendo che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti del collega Menia non concernevano opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

\* \* \*

Nella seduta del 18 gennaio 1995, al termine di una complessa discussione sulla proposta, l'Assemblea decideva di rinviare gli atti alla Giunta. Era infatti emersa, nel corso del dibattito, la preoccupazione che una deliberazione adottata in aderenza alla proposta della Giunta avrebbe, in qualche modo, potuto essere invocata in futuro per legittimare il riconoscimento di applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione anche con riguardo a fatti compiuti in epoca in cui l'imputato non ricoprì la carica di parlamentare.

\* \* \*

Nella seduta di Giunta del 24 gennaio 1995, nel corso della discussione, si è osservato che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 7 (recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione) la Camera, qualora investita della questione *ex* articolo 68, primo comma, dal giudice competente, delibera se « il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ».

Al di là di quelle che siano state le intenzioni (e le previsioni) del Governo nella stesura della norma, non v'è dubbio che una decisione negativa in ordine al ricorrere all'insindacabilità prevista dall'articolo 68 della Costituzione possa riguardare e l'ipotesi in cui i fatti in contestazione, coevi al periodo di esercizio della funzione parlamentare, non siano ad essa riconducibili, e l'ipotesi altra in cui i fatti medesimi siano stati compiuti in epoca diversa da quella in cui si è assunto e svolto il mandato parlamentare.

Peraltro, nel caso in esame, la decisione eventuale di rimettere gli atti al magistrato procedente è apparsa impraticabile, essendo già stata la Camera investita della questione rispetto ad uno specifico *petitum*, e non essendo dalla legge prevista altra possibilità per la Camera che deliberare, in senso positivo o negativo, tanto più ove gli atti siano stati

dalla Presidenza della Camera già trasmessi alla Giunta.

L'eccezionalità della vicenda, riconducibile — come è facile ricostruire dalla lettura degli atti — ad un difetto di conoscenza, da parte del giudice procedente, del nuovo regime introdotto dalla riforma dell'articolo 68 della Costituzione, tranquillizza infine in ordine alla possibilità del riprodursi di simili evenienze.

Per queste ragioni la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di ritenere che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti del deputato Menia non concernono manifestamente opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto il suddetto deputato, all'epoca del fatto, non era membro del Parlamento.

Anna Maria FINOCCHIARO FIDELBO,  
*Relatore.*